

- Allegato I Learning Agreement for traineeship concordato tra l'Istituto di appartenenza, l'Impresa ospitante e lo studente**
Allegato II Condizioni generali
Allegato III Carta dello Studente Erasmus

Quanto riportato nelle Condizioni Speciali prevale sulle disposizioni di cui agli Allegati. Per l'Allegato I del presente documento non sono obbligatorie le firme in originale: copie scansionate e firme elettroniche potranno essere ammesse, secondo la legislazione nazionale italiana.

CONDIZIONI SPECIALI

ARTICOLO 1 – SCOPO DEL CONTRIBUTO

- 1.1** L'Istituto erogherà il contributo finanziario dell'Unione europea al **Partecipante** per intraprendere una mobilità ERASMUS traineeship nell'ambito del Programma Erasmus+.
1.2 Il **Partecipante** accetta il contributo nell'ammontare specificato nell'Articolo 3 e si impegna a portare a termine la mobilità a fini di traineeship come descritto nell'Allegato I.
1.3 Qualsiasi modifica o integrazione all'Accordo dovrà essere fatta per iscritto, con una notifica formale allo studente inoltrata tramite posta oppure tramite mail.

ARTICOLO 2 – ENTRATA IN VIGORE E DURATA DELLA MOBILITÀ

- 2.1** Il presente Accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti.
2.2 La mobilità

inizierà il	
e si concluderà il	
per un totale di mesi (giorni)	

Le date di inizio e di fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo giorno in cui il **Partecipante** deve essere presente presso l'Impresa ospitante [Se il **Partecipante** partecipa ad un corso di lingua fornito da un'organizzazione diversa dall'Istituto ospitante, tale periodo sarà considerato quale parte rilevante del periodo di mobilità all'estero: in tale ipotesi l'inizio del periodo di mobilità coinciderà con il primo giorno di frequenza del corso di lingua al di fuori dell'Istituto ospitante;] l'ultimo giorno del periodo di mobilità coinciderà con l'ultimo giorno in cui il **Partecipante** dovrà essere presente presso l'impresa ospitante.

Commento [FC4]: Date effettive di inizio e di fine mobilità (es. per 4 mesi di borsa con inizio il 5 gennaio indicare:
 - data inizio: 5 gennaio 2016
 - data fine: 4 maggio 2016
 Tot: 120 giorni

Commento [FC5]: giorni totali assegnati (ogni mobilità va conteggiata per 30 giorni)

Denominazione dell'Impresa ospitante	
Codice ERASMUS (se del caso)	
Paese	

- 2.3** Il **Partecipante** percepisce:
 - una borsa finanziata da fondi comunitari Erasmus+ per ____ mesi e ____ giorni
 - una borsa finanziata dall'Istituto per ____ mesi e ____ giorni
 - una borsa finanziata dal Miur per ____ mesi e ____ giorni

Se il **Partecipante**:

- percepisce una borsa finanziata da fondi comunitari Erasmus+, il numero di giorni in mobilità indicato deve coincidere con la effettiva durata della mobilità.
- usufruisce di una borsa finanziata da fondi comunitari Erasmus+ congiuntamente a dei giorni senza contributo, il numero di giorni indicato deve coincidere con quello dei giorni coperti dalla borsa finanziata fondi comunitari Erasmus+; tale contributo dovrà essere garantito almeno per la durata minima del periodo svolto all'estero, ovvero 2 mesi in caso di traineeship.
- non percepisce alcun contributo per l'intera durata della mobilità, tale numero di giorni deve essere uguale a 0.

- 2.4** La durata totale del periodo di mobilità non deve superare 12 mesi, compresi i giorni senza contributo.
2.5 Eventuali richieste di prolungamento del periodo di mobilità dovranno essere presentate almeno un mese prima della fine della mobilità stessa.
2.6 L'Attestato rilasciato dall'Impresa ospitante al termine del periodo di traineeship all'estero (Transcript of Records) o il Certificato di Tirocinio (Traineeship Certificate) o qualunque altra dichiarazione

Commento [FC6]: NON COMPILARE

allegata a tale documento) dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto.

ARTICOLO 3 – FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ

- 3.1** Il contributo finanziario Erasmus+ per la mobilità è pari a Euro _____ corrispondente ad Euro _____ al mese (30 giorni) e Euro _____ per i giorni extra.
- 3.2** L'ammontare finale del contributo per il periodo di mobilità è determinato dal numero dei giorni/mesi di mobilità come specificati nell'Articolo 2.3, moltiplicato per l'importo giornaliero/mensile da applicarsi in base al Paese di destinazione. In caso di mesi incompleti, il contributo finanziario viene calcolato moltiplicando il numero di giorni nel mese incompleto per 1/30 del costo unitario mensile, come da calcolo effettuato dall'Istituto di appartenenza nel Mobility Tool.
- 3.3** Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal **Partecipante**.
- 3.4** Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell'Unione.
- 3.5** Eccetto quanto specificato all'Articolo 3.4, il contributo finanziario ricevuto dal **Partecipante** è compatibile con qualunque altra forma di finanziamento incluse le entrate/compensi che il **Partecipante** potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di tirocinio purché il **Partecipante** svolga e porti a termine le attività previste nell'Allegato I.
- 3.6** Il contributo dell'Istituto per il co-finanziamento della mobilità è pari a € _____ per lo svolgimento della mobilità corrispondente ad Euro _____ per 30 giorni (1 mese).
- 3.7** Il contributo del Miur per il co-finanziamento della mobilità è pari a € _____ per lo svolgimento della mobilità corrispondente ad Euro _____ per 30 giorni (1 mese).
- 3.8** Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il **Partecipante** non rispetti i termini del presente Accordo. Se il **Partecipante** recede dall'accordo prima del termine previsto dovrà rimborsare l'importo del contributo già erogato, salvo diverso accordo con l'Istituto di appartenenza. Tuttavia, nel caso in cui il **Partecipante** non abbia potuto portare a termine il suo periodo di mobilità secondo quanto descritto nell'Allegato I per cause di forza maggiore, avrà diritto a ricevere l'importo del contributo corrispondente alla durata effettiva del periodo di mobilità di cui l'articolo 2.2. Eventuali fondi rimanenti dovranno essere rimborsati, salvo diverso accordo con l'Istituto di appartenenza. Tali casi devono essere segnalati all'Istituto di Appartenenza e accettati dall'Agenzia Nazionale.

Commento [FC7]: NON COMPILARE

Commento [FC8]: NON COMPILARE

ARTICOLO 4 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

- 4.1** Entro 30 giorni dalla firma dell'Accordo da entrambe le parti e a seguito di ricevuta di conferma dell'arrivo da parte dell'impresa ospitante, il **Partecipante** riceve un prefinanziamento di € _____ rappresentante l'80% dell'ammontare del contributo specificato nell'Articolo 3. Un ritardo nell'erogazione del prefinanziamento sarà eccezionalmente ammissibile qualora il **Partecipante** invii la documentazione necessaria oltre i termini concordati con l'Istituto di appartenenza.
- 4.2** L'invio online del Rapporto Narrativo (EU SURVEY) è considerato come richiesta del **Partecipante** per il pagamento del saldo (20%) del contributo spettante. **L'Istituto avrà 45 giorni di tempo** per emettere l'ordine di pagamento del saldo o emettere eventuale richiesta di rimborso.

3

Commento [FC9]: NON COMPILARE

ARTICOLO 5 – COPERTURA ASSICURATIVA

- 5.1 Copertura assicurativa sanitaria.** Solitamente una copertura di base è fornita dal servizio sanitario nazionale dello studente anche durante il soggiorno in un altro Paese dell'Unione Europea tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Questa tessera, emessa dall'ente assicurativo del paese di residenza, è gratuita e dà diritto all'assistenza sanitaria statale in caso di permanenza temporanea in uno dei 28 Stati membri dell'UE, in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia e in Svizzera, alle stesse condizioni e allo stesso costo (gratuitamente in alcuni paesi) del proprio paese di provenienza. La tessera europea di assicurazione malattia:
- non è un'alternativa all'assicurazione di viaggio;
 - non copre l'assistenza sanitaria privata né costi come quelli del volo di ritorno al proprio paese di provenienza o relativi a beni persi o rubati;
 - non copre i costi se si viaggia al solo scopo di ottenere cure mediche;
 - non garantisce servizi gratuiti. I sistemi sanitari dei vari paesi sono diversi: determinati servizi che nel proprio paese sono gratuiti potrebbero non esserlo in un altro stato.

5.2 Assicurazione di responsabilità civile. L'Istituto ha stipulato un'assicurazione per tutti i suoi studenti al fine di tutelare la responsabilità civile derivante all'assicurato nello svolgimento in più sedi, nonché presso terzi, dell'attività universitaria. Ai sensi della clausola 2.2. del contratto la validità dell'assicurazione è estesa al mondo intero (Polizza n. 062 00419442 con la compagnia INA Assitalia).

5.3 Assicurazione sugli infortuni sul lavoro. L'Istituto ha stipulato un'assicurazione per tutti i suoi studenti al fine di tutelare l'assicurato nello svolgimento delle attività professionali principali e secondarie. Ai sensi della clausola 2.5 della polizza Infortuni la validità si estende a tutto il mondo (Polizza n. 131422298 con la compagnia Unipol Assicurazioni durata 31/03/2016 – 30/09/2017).

ARTICOLO 6 – SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE

Applicabile solo nel caso di mobilità, per le quali la lingua principale dell'insegnamento è il ceco, il danese, il greco, l'inglese, il francese, il tedesco, l'italiano, lo spagnolo, l'olandese, il polacco, il portoghese o lo svedese con l'eccezione di madrelingua.

6.1 Al Partecipante sarà richiesta una verifica online delle proprie competenze linguistiche prima e dopo la mobilità. Il completamento della valutazione online prima della partenza è un presupposto per la mobilità, tranne in casi debitamente giustificati.

6.2 (Opzionale – solo se l'informazione non è specificata nel Learning Agreement). Il livello di competenza linguistica in _____ (specificare la lingua principale di insegnamento/formazione) che lo studente ha già o si impegna ad acquisire entro l'inizio del periodo di mobilità corrisponde a:

A1 **A2** **B1** **B2** **C1** **C2**

6.3 (Applicabile solo per i **Partecipanti** che seguiranno un corso di lingua OLS).

Il **Partecipante** seguirà un corso di lingua OLS non appena riceverà l'accesso e si impegnerà a portare a termine il corso OLS. Prima di accedere al corso di lingua OLS, il **Partecipante** informerà immediatamente l'Istituto nel caso in cui non potrà svolgere il corso.

6.4 Il pagamento dell'ultima rata del contributo finanziario è soggetto all'espletamento della verifica online obbligatoria alla fine del periodo di mobilità, tranne in casi debitamente giustificati.

Commento [FC10]: indicare il livello linguistico attualmente posseduto, assegnato in sede di Assessment Test OLS o da apposita Commissione valutatrice di Ateneo

ARTICOLO 7 – RAPPORTO NARRATIVO (EU SURVEY)

7.1 Il Partecipante, alla fine del periodo di mobilità, deve trasmettere online il Rapporto Narrativo debitamente compilato entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione. Quei Beneficiari che non abbiano completato ed inviato il Rapporto Narrativo, possono essere tenuti ad un rimborso parziale o totale del contributo ricevuto da parte del loro Istituto

7.2 Un Rapporto Narrativo integrativo può essere inviato al **Partecipante** per consentire il completamento delle informazioni relative al riconoscimento delle attività svolte.

ARTICOLO 8 – LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE

8.1 Il presente Accordo è disciplinato dalla Legge italiana.

8.2 Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l'Istituto e il **Partecipante** in merito all'interpretazione, all'applicazione o alla validità delle disposizioni del presente Accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole. (Redatto in duplice copia, in italiano)

Il Beneficiario

Per l'Istituto

nome/cognome/

nome/cognome/funzione

Commento [FC11]: stampatello

Prof. GIOVANNI PACIULLO RETTORE

Firma

Firma

Luogo e data

Luogo e data

Commento [FC12]: indicare la data in cui il contratto viene consegnato

**ALLEGATO I
LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIP**

http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-education/quality-framework_en.htm#learning_agreement

**ALLEGATO II
CONDIZIONI GENERALI****Articolo 1: Responsabilità**

Ciascuna delle parti contraenti esonererà l'altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all'attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell'altro contraente o del suo staff.

L'Agenzia Nazionale italiana, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall'Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l'Agenzia Nazionale italiana o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

Articolo 2: Risoluzione del contratto

Nel caso in cui il Partecipante non sia in grado di adempiere gli obblighi previsti dall'Accordo, e senza considerare le conseguenze previste dalla legge applicabile, l'Istituto è legalmente autorizzato a risolvere o ad annullare l'Accordo senza ulteriori formalità legali, nel caso il Partecipante non intraprenda alcuna azione entro un mese dalla ricezione della notifica per raccomandata.

Se il Partecipante risolve l'Accordo prima dello scadere dei termini o se non adempie gli obblighi previsti dall'Accordo, dovrà restituire l'importo del contributo già erogato, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l'Istituto di appartenenza.

In caso di risoluzione dell'Accordo da parte del Partecipante per cause di forza maggiore, ad esempio una causa imprevedibile o un evento non controllabile dal Partecipante e non attribuibile a suo errore o negligenza, questi potrà ricevere l'importo del contributo corrispondente all'effettiva durata della mobilità come definita nell'Articolo 2.2. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con l'Istituto di appartenenza.

Articolo 3: Tutela dei dati

Tutti i dati personali contenuti nell'Accordo devono essere disciplinati secondo il Regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa per la tutela

dei singoli e della legislazione nazionale (DLGS n° 196/2003), nel rispetto del trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, e della libera circolazione degli stessi. I dati personali devono essere trattati esclusivamente per dare esecuzione all'Accordo da parte dell'Istituto di appartenenza, dall'Agenzia Nazionale e dalla Commissione Europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).

Il Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. E' invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all'Istituto di appartenenza e/o all'Agenzia Nazionale. Il Partecipante può presentare ricorso al Garante per la protezione dei dati personali, con riferimento alle modalità d'uso dei propri dati personali da parte dell'Istituto di appartenenza e/o dell'Agenzia Nazionale; può inoltre presentare ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d'uso di tali dati da parte della Commissione Europea.

Articolo 4: Controlli e Revisioni contabili

Le parti dell'Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall'Agenzia Nazionale italiana o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall'Agenzia Nazionale italiana per verificare che la mobilità e le condizioni dell'Accordo siano stati correttamente attuati

